

## **Linee guida per la determinazione del contributo ambientale ex c. 3 bis, art. 228, d. lgs. 152/2006**

Ai sensi dell'articolo 228, decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale, "è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale".

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, "Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU)" ha precisato che i produttori e gli importatori di pneumatici hanno l'obbligo di "raccolgere e gestire annualmente quantità di pneumatici fuori uso (di qualsiasi marca) almeno equivalenti alle quantità di pneumatici che hanno immesso nel mercato nazionale del ricambio nell'anno solare precedente", specificando, altresì, all'articolo 9, comma 4, che "una quantità di pneumatici nuovi pari in peso a cento equivale ad una quantità di PFU pari in peso a novanta, in relazione al minor peso di un PFU, pari in media al dieci per cento in meno rispetto ad un analogo pneumatico nuovo".

Per l'adempimento di tale obbligo, il comma 3 *bis* dell'articolo 228, decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, introdotto dalla lettera f), comma 1, articolo 24, decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 dispone che "i produttori e importatori di pneumatici, o le loro eventuali forma associate, determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario", a carico degli utenti finali, "e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo".

Ai sensi del comma 4, articolo 5, d. m. n. 82/2011, "in tutte le fasi di commercializzazione dello pneumatico nel mercato del ricambio, il contributo è indicato in modo chiaro e distinto sulla fattura".

Nel determinare tale contributo, finalizzato alle attività per assicurare, anche in forma indiretta, la raccolta, il trasporto, la selezione il recupero e lo smaltimento degli PFU, nonché l'attività di controllo sulle predette operazioni, i produttori e gli importatori degli pneumatici tengono conto delle voci di costo di cui all'allegato D del citato d. m. n. 82/2011.

Altresì, le voci di costo di cui al citato allegato D, sono specificate per ciascuna tipologia di pneumatici come individuate dall'allegato E del d. m. n. 82/2011.

Pertanto, entro il 31 ottobre di ogni anno è comunicato a questo Ministero l'ammontare del contributo necessario per la gestione, nell'anno successivo, di una quantità di PFU pari, in peso, al novanta per cento della quantità di pneumatici, in peso, immessi nel mercato nell'anno solare in corso.

Quanto alle voci di cui all'allegato D citato, apparendo le altre di immediata comprensione, soltanto per "*valorizzazione derivante dall'utilizzo come combustibile*" si ritiene di dover chiarire che il relativo costo è quello dell'eventuale conferimento ad un impianto ove l'attività è svolta.

Per quanto riguarda, invece, la classificazione degli pneumatici secondo le tipologie individuate nell'allegato E citato, in considerazione delle esigenze manifestatesi a seguito delle segnalazioni pervenute dagli operatori del settore relative alle necessità di una migliore

rappresentazione del mercato del ricambio e di un chiarimento in ordine a punti dell'allegato E oggettivamente carenti, si è ritenuto di apportare minime modifiche al prospetto informatico già utilizzato per la determinazione del contributo 2013, precisando che:

1. di eventuali pneumatici appartenenti a veicoli facenti parte della categoria A di cui all'allegato E al d. m. 82/2011, seppur di peso inferiore a due kg o superiore ad otto kg, si tiene conto in tipologia di peso A1;
2. di eventuali pneumatici appartenenti a veicoli facenti parte della categoria B di cui all'allegato E al d. m. 82/2011, seppur di peso inferiore a sei kg o superiore a diciotto kg, si tiene conto in tipologia di peso B1;
3. di eventuali pneumatici appartenenti a veicoli facenti parte della categoria C di cui all'allegato E al d. m. 82/2011, seppur di peso inferiore a venti kg o superiore a settanta kg, si tiene conto, rispettivamente, nelle tipologie di peso C1 e C2;
4. nella categoria C dell'allegato E al d. m. 82/2011, il "vuoto" tra la tipologia di peso C1 (20-40) e la tipologia C2 (41 – 70) è regolato come da prospetto informatico;
5. nella categoria D dell'allegato E al d. m. 82/2011, i "vuoti" tra le tipologie di peso sono regolati come da prospetto informatico;
6. si è ritenuto di suddividere ulteriormente le tipologie di peso D4, D5 e D6 nelle sub tipologie indicate nel prospetto informatico.

Individuato il costo di gestione per le diverse tipologie di PFU, successivamente è determinato il contributo a carico dell'utilizzatore finale per ogni singolo pneumatico, anch'esso differenziato per le diverse tipologie di pneumatici.

Considerata la necessità di acquisire i dati in formato standardizzato, i produttori, gli importatori e le loro eventuali forme associate adempiono agli obblighi di cui al citato comma 3 *bis*, art. 228, d. lgs. 152/2006 utilizzando il [prospetto informatico allegato](#).